



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Pordenone, 27/07/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGD 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA"
APPALTO 2: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E NUOVO SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA.
CUP: I55I17000060002

QUESITO N. 1

Scriviamo la presente per chiedere un chiarimento per la manifestazione di interesse a procedura negoziata relativa ai lavori di cui alla presente RDI.

Nell'avviso viene indicata come categoria prevalente la OS28 in classifica II. Volevamo sapere se a copertura della stessa categoria va bene anche la OG11.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Con il Parere nr. 27/2013 L'AV.C.P. (ANAC) ha chiarito ed approfondito l'applicabilità del principio di assorbimento della categoria OG 11 rispetto alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30.

L'orientamento manifestato dall'Autorità in pareri di precontenzioso (n. 84 del 30 maggio 2012 e n. 43 del 21 marzo 2012) va nel senso che la qualificazione nella categoria generale OG11 sarebbe sempre e comunque in grado di assorbire quella per le categorie speciali OS3, OS28, OS30. In effetti, già con determinazione n. 8/2002 e con pareri n. 122/2007, n. 150/2008, nn. 87 e 207/2010, l'Autorità ha chiarito che il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11.

Si richiama anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, che, nel condividere gli indirizzi formulati dall'Autorità è pervenuta ad identiche conclusioni (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901). E altrettanto chiaramente si è affermato che la qualificazione per la categoria OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, soltanto nel caso in cui la lex specialis della gara non rechi alcuna clausola in contrario (cfr., tra i più recenti: A.V.C.P., parere 18 novembre 2010 n. 207; Id., parere 29 aprile 2010 n. 87; Cons. St., III, N. 1422/2011; Cons.St. , V, n. 3275/2012). Va evidenziato che il **Consiglio dell'Autorità nel proprio parere nr. 27 del 13/03/2013 ha ritenuto che assume rilievo decisivo, la circostanza relativa al rilascio dell'attestazione SOA per la categoria OG11 in base all'anteatta disciplina regolamentare di cui al d.P.R. n. 34/00**. Invero, come ritenuto da recente e condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I, 18 ottobre 2012, n. 374) la

disposizione su enunciata e riguardante il principio di assorbenza **non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato a partire dall'entrata in vigore del comma 16 dell'art. 79 del D.Lgsvo 163/2006, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste. Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.**

Da ultimo si riporta quanto recentemente disciplinato in materia con il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 4 gennaio 2017, n. 3), che dispone all'art. 3 "Requisiti di specializzazione" comma 1 lett.c:

1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice- sono i seguenti:

...omissis

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;

3) categoria OS 30: 70 per cento.

Omissis...

Ed ancora al successivo comma 2:

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Omissis...

Pertanto si conferma che per la gara in oggetto sono ammesse anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(geom. Luca Graffitti)

Firmato digitalmente